

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI NECESSARIE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI D'ENERGIA NELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

(approvato con D.C.C. N.111 del 30.07.2007 e modificato con D.C.C. N. n. 29 del 17.03. 2009)

INDICE

Premessa

Art.1 Definizioni

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Impianti termici soggetti ad ispezione

Art. 4 Responsabile dell'impianto termico

Art. 5 Istituzione del Bollino Verde

Art. 6 Autodichiarazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico

Art. 7 Termini e modalità di consegna dell'autodichiarazione

Art. 8 Autorizzazione delle imprese di installazione e manutenzione di impianti termici

Art. 9 Attività di ispezione

Art. 10 Avviso di visita ispettiva al responsabile dell'impianto

Art. 11 Esito delle ispezioni

Art. 12 Oneri

Art. 13 Accertamenti ed ispezioni richiesti dal cittadino

Art. 14 Catasto degli impianti termici

Art. 15 Sanzioni amministrative

Art. 16 Norme finali

Premessa

La Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, è stata recepita dal D.Lgs. del 19 agosto 2005, n. 192, in vigore dal 08 ottobre 2005, successivamente corretto e integrato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

Detto decreto fornisce anche le modalità generali di effettuazione degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni oltre che di esercizio degli impianti termici.

Il Comune di Venezia, attraverso il presente regolamento, intende favorire la manutenzione programmata degli impianti per i positivi effetti che ne conseguono con riferimento al risparmio energetico, alla sicurezza di funzionamento e alla tutela dell'ambiente.

Il presente documento si pone, pertanto, l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza del Comune di Venezia.

Art 1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) *"Ente locale competente"*: il Comune di Venezia cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento ed ispezione sugli impianti termici ai sensi degli articoli 31 comma 3 legge n.10/1991, e 43 legge regionale n.11/2002.

b) *"Impianto termico"*: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione d'acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari. Tali apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è uguale o maggiore a 15 kW.

c) *"Proprietario dell'impianto termico"*: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori.

- d) *“Occupante”*: chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici.
- e) *“Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”*: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.
- f) *“Controlli”*: le operazioni svolte dai manutentori operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- g) *“Accertamenti”*: l’insieme delle attività di controllo pubblico dirette ad accertare esclusivamente in via documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
- h) *“Ispezioni”*: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da ispettori incaricati dall’Ente locale competente, mirati a verificare che gli impianti termici siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
- i) *“Ispettore”*: il soggetto incaricato dall’Ente locale competente per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza. L’ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l’Ente locale competente stipula un’apposita convenzione.
- l) *“Esercizio e manutenzione dell’impianto termico”*: il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti compresa la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
- m) *“Manutenzione ordinaria dell’impianto termico”*: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente.
- n) *“Manutenzione straordinaria dell’impianto termico”*: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico.
- o) *“Autodichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica”*: la trasmissione all’Ente locale competente o all’organismo esterno convenzionato con lo stesso del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore corredato dal Bollino Verde.
- p) *“Rapporto di controllo tecnico”*: documenti standard che il manutentore redige, sottoscrive e timbra al termine di qualsiasi operazione di controllo ed manutenzione conformemente agli allegati “G” ed “F” al D.Lgs n. 311/06.
- q) *“Installatore/Manutentore”*: il professionista a cui viene affidata l’installazione e manutenzione ed il controllo dell’impianto, anche ai fini dell’autocertificazione, che deve essere abilitato ai sensi della legge n. 46/90 e regolarmente iscritto negli appositi elenchi della Camera di Commercio.
- r) *“Rapporto di prova”*: documento sul quale l’ispettore incaricato dall’Ente Locale competente deve riportare i risultati dell’ispezione eseguita sull’impianto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti di competenza del Comune di Venezia per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessari all’osservanza delle norme di seguito riportate relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici:

- L. 5 marzo 1990, n.46
- L. 9 gennaio 1991, n. 10;
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;
- L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311

← Formattati: Elenchi puntati e numerati

Art. 3 - Impianti termici soggetti ad ispezione

1. Sono soggetti ad ispezione tutti gli impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti nell’ambito territoriale del Comune di Venezia, ad eccezione dei seguenti impianti per i quali sono comunque vigenti gli obblighi di controllo previsti dalla normativa vigente:

- impianti per la climatizzazione estiva;
- impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di portata termica complessiva maggiore o uguale a 15 kW;
- impianti costituiti da apparecchi con portata termica complessiva inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW.

← Formattati: Elenchi puntati e numerati

Art. 4 - Responsabile dell'impianto termico.

1. Il responsabile dell'impianto termico ha gli obblighi e le responsabilità della gestione dell'impianto termico. Deve quindi gestirne la conduzione e farne eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, le verifiche periodiche di legge nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, risparmio energetico e salvaguardia ambientale.

2. Il responsabile deve inoltre conservare il libretto di impianto e/o di centrale contenente le copie delle dichiarazioni che attestano il controllo tecnico dell'impianto.

3. Per "responsabile dell'impianto termico" deve intendersi:

a) per impianti con portata termica complessiva inferiore a 35 kW: il proprietario dell'immobile, ovvero l'occupante a qualunque titolo dell'immobile stesso; o il terzo responsabile;

b) per impianti con portata termica complessiva superiore o uguale a 35 kW: il proprietario dell'immobile o l'occupante a qualunque titolo dell'immobile; il terzo responsabile o l'amministratore del condominio qualora non sia stato nominato un terzo responsabile.

4. Al terzo responsabile per gli impianti termici unifamiliari di portata inferiore a 35 Kw non è delegabile la responsabilità per quanto riguarda il periodo annuale di esercizio, la durata giornaliera di attivazione, il livello di temperatura che restano in capo al proprietario o occupante dell'immobile.

Art. 5 - Istituzione del Bollino Verde

1. Il Comune, per il territorio di competenza, direttamente o per mezzo dell'organismo incaricato, predispone e distribuisce anche tramite le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, il Bollino Verde.

2. Il Bollino Verde deve essere prepagato dal manutentore all'atto del ritiro e non può essere contraffatto o utilizzato impropriamente.

3. Contestualmente all'effettuazione del controllo di cui all'art. 6 e secondo le modalità ivi indicate, il manutentore riscuote dal responsabile dell'impianto l'importo previsto, rilasciando a titolo di quietanza il Bollino Verde.

4. Il Bollino Verde è costituito di tre sezioni:

a) La prima sezione va applicata sulla copia del rapporto di controllo tecnico da consegnare all'utente e da allegare al libretto di impianto o di centrale,

b) La seconda sulla copia del rapporto di controllo tecnico da consegnare all'organismo incaricato dal Comune di Venezia,

c) La terza sulla copia del rapporto di controllo tecnico che resta al manutentore che ha effettuato il controllo.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Art. 6 - Autodichiarazioni di controllo di efficienza energetica

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento eseguono i controlli con le scadenze e le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Le imprese di cui al comma 1 autodichiarano la conformità degli impianti termici su cui hanno effettuato il controllo inviando contestualmente il rapporto di controllo munito, qualora l'esito del controllo sia positivo ovvero privo di prescrizioni esplicite ai fini del funzionamento in sicurezza, di Bollino Verde all'Ente locale competente o all'organismo incaricato, secondo le seguenti scadenze temporali:

a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla portata termica complessiva, ovvero alimentati a gas di portata termica complessiva maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di portata termica complessiva inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con un'anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di portata termica complessiva inferiore a 35 Kw.

3. Nel caso di centrali termiche di portata termica complessiva maggiore o uguale a 350 Kw, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

4. Le autodichiarazioni munite di Bollino verde, sottoscritte dal manutentore, e controfirmate dal responsabile dell'impianto per ricevuta, sono compilate su modello conforme in un originale ed ulteriori due copie.

5. L'originale è trasmesso all'organismo incaricato dal Comune di Venezia, una copia è allegata al libretto d'impianto o di centrale e conservata presso l'impianto stesso a cura dell'utente, un'altra copia è conservata dal manutentore.

6. Le autodichiarazioni devono essere rinnovate secondo le scadenze di cui al comma 2.

7. Trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della dichiarazione, l'impianto termico si ritiene non certificato ed è sottoposto alle ispezioni di cui all'art. 9.

8. Il Bollino verde non deve essere applicato nel caso l'esito del controllo sia negativo, ovvero ogniqualvolta il manutentore evidenzia non conformità dell'impianto relative all'installazione e all'esercizio, tali da pregiudicare l'utilizzo in sicurezza.

9. Tali difformità devono essere evidenziate nel rapporto di controllo tecnico mediante esplicite prescrizioni.

Art. 7 Termini e modalità di consegna dell'autodichiarazione

1. Le autodichiarazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento devono pervenire entro il mese successivo all'effettuazione del controllo.
2. L'originale dell'autodichiarazione, completo di Bollino verde, deve essere trasmesso a mezzo posta ordinaria o consegnato a mano, a cura del manutentore o del responsabile dell'impianto, all'organismo incaricato dal Comune di Venezia o ad Uffici decentrati, opportunamente individuati, dal Comune di Venezia per il centro storico e isole.
3. Non saranno considerate valide le autodichiarazioni non firmate, incomplete o redatte su moduli non conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente.
4. Con provvedimento dirigenziale dell'Ente locale competente saranno stabiliti la data da cui decorre l'obbligo di consegna periodica delle autodichiarazioni, su supporto informatico standardizzato per i manutentori e i responsabili degli impianti, e il protocollo tecnico per la trasmissione informatica dei dati.

Art. 8 - Autorizzazione delle imprese di installazione e manutenzione di impianti termici.

1. Il Comune di Venezia, eventualmente attraverso l'organismo incaricato, autorizza tramite iscrizione in apposito elenco, previa sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa, le imprese iscritte alla Camera di Commercio alla categoria merceologica di installatori e manutentori di impianti termici al rilascio del Bollino verde e alla presentazione delle autodichiarazioni attestanti il rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Il Protocollo di Intesa, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, prevede gli obblighi da assumere da parte delle imprese di cui al comma 1, ivi compresa l'applicazione di prezzi non superiori a quelli massimi concordati.
3. Il legale rappresentante della società o il titolare dell'impresa individuale di cui al comma 1 sottoscrive la domanda di autorizzazione e la consegna all'organismo incaricato dal Comune di Venezia.
4. L'autorizzazione può essere revocata tramite cancellazione del manutentore dall'elenco se questi non rispetta il Protocollo di Intesa e/o il presente regolamento.

Art. 9 - Attività di ispezione.

1. Le ispezioni sono effettuate preferibilmente nel periodo di esercizio degli impianti termici previo avviso scritto al responsabile dell'impianto da parte dell'organismo incaricato dall'Ente locale competente.
2. Durante l'ispezione il tecnico incaricato visionerà tutto l'impianto dal punto di erogazione combustibile post contatore al punto di emissione in atmosfera.
3. In particolare l'ispettore dovrà accertare:
 - a) le generalità del responsabile di esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
 - b) che il libretto di impianto e/o termico venga correttamente custodito e sia compilato in ogni sua parte
 - c) che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di legge
4. Le ispezioni sono eseguite secondo le modalità tecniche previste dalle norme UNI vigenti in materia

← Formattati: Elenchi puntati e numerati

Art. 10 - Avviso di visita ispettiva al responsabile dell'impianto.

1. La visita a domicilio è comunicata al responsabile, con almeno **ventun** giorni di anticipo, mediante apposita lettera, recante l'intestazione del Comune di Venezia e dell'organismo incaricato, in cui sono indicati le finalità e le modalità dell'ispezione, il giorno e la fascia oraria per l'effettuazione della visita o le modalità per concordare gli stessi con l'organismo incaricato.
2. Nel caso previsto all'art. 12 comma 3 all'avviso è allegato il bollettino di conto corrente postale predisposto per il pagamento dell'onere dell'ispezione e l'ispezione è espletata solo dopo che l'utente abbia provveduto al versamento dell'importo dovuto nei termini dell'art. 12. Il mancato pagamento si configura come motivo di mancata ispezione.
3. Il responsabile è tenuto a consentire l'effettuazione dell'ispezione.
4. Se il responsabile non è disponibile alla data indicata deve, entro **quindici** giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattare l'organismo incaricato dal Comune di Venezia, per concordare una nuova data di ispezione.
5. Qualora l'ispezione non **sia** effettuata per causa imputabile al responsabile, le spese sostenute per le ispezioni infruttuose sono poste a carico dello stesso **nella misura del 50% del costo dell'ispezione.**
6. L'ispezione è in ogni caso effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso;
7. Qualora anche questa seconda visita ispettiva non si effettui per le motivazioni di cui sopra, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'onere sopra specificato, l'organismo incaricato dal Comune di Venezia su segnalazione dell'ispettore provvede a comunicare il fatto agli Uffici Comunali per i provvedimenti di competenza.
8. All'atto della visita ispettiva a domicilio, l'ispettore si presenta munito dell'apposita tessera di riconoscimento recante l'intestazione del Comune di Venezia e dell'organismo da esso incaricato, ed è in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

Art. 11 - Esito delle ispezioni

1. L'ispettore, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, è tenuto a riportare i risultati delle ispezioni su apposito rapporto di prova, redatto in duplice copia, e sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto.
2. In caso di rifiuto del responsabile di sottoscrivere il rapporto, l'ispettore procede all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Uffici Comunali competenti.

3. Al termine dell'ispezione favorevole, l'ispettore rilascia al responsabile dell'impianto una copia del rapporto di prova che costituisce documento valido per comprovare che l'esercizio dell'impianto stesso è conforme alla normativa vigente.

4. Qualora, in sede di ispezione, venga accertato che l'esercizio dell'impianto a causa di malfunzionamento degli apparecchi o di palesi non conformità dello stesso alle regole specifiche della buona tecnica sia tale da creare grave e immediato pericolo a persone/animali/cose, l'ispettore richiede al responsabile dell'impianto l'immediata disattivazione dello stesso, dandone motivato e comprovato riscontro nel rapporto di prova.

5. Qualora, a seguito dell'ispezione, venga accertato che l'esercizio e/o la manutenzione dell'impianto non sono a norma, e le anomalie non determinano un grave e immediato pericolo come nel caso di cui al comma precedente, l'ispettore indica nel rapporto di prova **le anomalie e i termini utili alla rimozione**.

6. Nel caso di cui al comma 4 e 5 l'ispettore comunica con la massima urgenza il fatto allegando il rapporto di prova all'Ufficio comunale competente per i provvedimenti di cui all'art.15.

Art. 12 Oneri

1. Il Comune di Venezia realizza gli accertamenti e le ispezioni degli impianti, assicurando che la copertura dei costi avvenga con un'equa ripartizione tra tutti gli utenti finali così da garantire il minor onere a carico dei cittadini.

2. Gli oneri relativi (Bollino verde e costi delle ispezioni) sono determinati con provvedimento della Giunta Comunale tenuto conto dei seguenti criteri generali:

- a) Portata termica complessiva degli impianti controllati secondo fasce;
- b) Spese di procedimento
- c) Numero di generatori dell'impianto termico ispezionati (solo per i costi delle ispezioni).

3. Gli oneri delle ispezioni saranno **a carico del Responsabile dell'Impianto, solo nel caso in cui non sia stata effettuata la regolare autodichiarazione nei termini indicati all'art. 6 del regolamento.**

4. In tutti gli altri casi, le ispezioni sono gratuite.

5. L'Ente provvederà a comunicare al responsabile l'importo dovuto per gli oneri d'ispezione e le relative modalità di pagamento.

6. All'onere dell'ispezione dovrà essere aggiunto l'eventuale rimborso spese del controllo non effettuato per causa imputabile all'utente.

7. Ove il responsabile non provveda al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, l'importo in questione, incrementato delle spese amministrative, verrà recuperato tramite riscossione coattiva.

Art. 13 - Accertamenti ed ispezioni richiesti dal cittadino

1. Ciascun cittadino può fare richiesta di ispezione dell'impianto termico, e il relativo onere sarà a totale carico del richiedente.

Art. 14 – Catasto degli impianti

1. Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 551/1999, le società distributrici di combustibili ad uso riscaldamento sono tenute a comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti negli ultimi dodici mesi, entro novanta giorni dalla richiesta da parte dell'organismo incaricato dal Comune di Venezia, e i dati comunicati dovranno comprendere almeno le seguenti informazioni:

- a) ubicazione dell'impianto;
- b) titolarità dell'impianto;

2. I dati dovranno essere trasmessi su supporto informatico utilizzando un formato di file standard.

3. Per le comunicazioni successive alla prima si potranno inviare soltanto le sopravvenute variazioni rispetto agli elenchi inviati in precedenza.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 412/1993, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione e, per gli impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore di calore, deve essere trasmessa all'organismo incaricato dalla Comune di Venezia, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, redatta dall'installatore e firmata dal responsabile, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.

5. Per l'adempimento di cui sopra devono essere utilizzati i moduli conformi al Decreto Ministero Attività Produttive del 17 marzo 2003 (All. 1) per gli impianti con portata termica complessiva superiore o eguale a 35 Kw, e All. 2) per gli impianti con portata termica complessiva inferiore a 35 Kw).

6. L'organismo incaricato dal Comune di Venezia provvede all'assegnazione di un codice identificativo a ciascun impianto e alla sua comunicazione al responsabile dell'impianto in occasione dell'ispezione o qualora quest'ultimo ne faccia specifica richiesta.

7. Ai sensi e nei termini previsti dall'art. 9 del D.P.R. n. 551/1999, i terzi responsabili sono tenuti a comunicare all'organismo incaricato dal Comune di Venezia, entro 60 giorni le proprie nomine, e immediatamente le revoche, dimissioni e variazioni di consistenza o di titolarità degli impianti per i quali hanno assunto tale incarico.

8. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni e i dati necessari alla esatta definizione della consistenza dell'impianto (dati caratteristici dei generatori) ed all'individuazione della titolarità (ubicazione, proprietario, utilizzatore). A tale scopo l'organismo incaricato dal Comune di Venezia metterà a disposizione appositi modelli di

← Formattati: Elenchi puntati e numerati

← Formattati: Elenchi puntati e numerati

comunicazione, e le comunicazioni su formati e modelli diversi dovranno contenere tutte le informazioni richieste e dovranno essere comunque conformi ai moduli di cui al precedente comma 5.

9. Il responsabile dell'impianto, in caso di dismissione dell'impianto stesso, segnala il fatto all'organismo incaricato dal Comune di Venezia.

Art. 15 - Sanzioni amministrative

1. In caso di difformità alla normativa vigente riscontrate in sede di ispezione, l'Ufficio Comunale competente stabilisce i termini entro cui il responsabile deve provvedere alla messa a norma degli impianti termici a sua cura e spese.

2. Fatta salva in ogni caso la sicurezza di persone e cose, i suddetti termini verranno stabiliti tenendo conto della complessità dell'intervento richiesto e dell'entità delle difformità riscontrate.

3. L'ufficio Comunale competente, ove ne ravvisi le necessità, ordina l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'impianto.

4. L'installatore o il manutentore, che non esegue queste operazioni a regola d'arte e non compila e sottoscrive il rapporto di controllo tecnico conforme ai modelli previsti dalle norme, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 1000 e non superiore a € 6000. Il Comune di Venezia deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il responsabile dell'impianto che non mantiene correttamente in esercizio gli impianti e non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti stessi è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 500 e non superiore a € 3000.

6. Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689.

7. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati dal Comune di Venezia.

8. Ogni altra violazione al presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. n.267/2000 con il pagamento di una somma da euro 25 a 500.

9. **Fermi restando i poteri di polizia in materia ambientale già previsti, possono accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze sindacali in materia, anche gli ispettori (di cui al precedente art. 1. - i), a tale scopo nominati con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.**

Art. 16 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 8 ottobre 2007 secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2005.

2. Il Comune di Venezia, attraverso l'organismo incaricato, effettua campagne di informazione sull'attività di accertamento, controllo e manutenzione degli impianti termici e sul corretto esercizio degli impianti termici ai sensi della normativa inerente la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica.

3. Il Comune di Venezia dà diffusione al presente regolamento su tutto il territorio di competenza.